

Immigrazione. I «paletti» per trattenere nei Centri di identificazione i cittadini extracomunitari

Stranieri, confronto prima del Cie

Obbligo di contraddittorio alla presenza del difensore di fiducia



Marco Noci

La richiesta dell'amministrazione dell'Interno di trattenere il cittadino straniero in un **centro di identificazione ed espulsione** (Cie) va necessariamente esaminata in contraddittorio con l'interessato, assistito dal difensore di fiducia. La sesta Sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 15223 depositata ieri, ha ribadito che tale garanzia di partecipazione, incidendo sulla libertà personale del cittadino, deve sussistere non solo al momento dell'ingresso dello straniero nella struttura, ma anche in occasione delle proroghe (si veda anche la sentenza n. 4869/2010 della prima Sezione civile).

Il trattenimento in un Cie è consentito per il tempo strettamente necessario e comunque per 30 giorni prorogabile, da parte del giudice, di 30 giorni, in presenza di gravi difficoltà di accertamento dell'identità e della nazionalità o per l'acquisizione di documenti per il viaggio. Il Testo unico sull'immigrazione prevede la pos-

sibilità di due ulteriori proroghe, di 60 giorni ciascuna, in presenza di due condizioni, tra loro alternative: mancata cooperazione al rimpatrio o ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, per un periodo massimo che non dovrebbe superare i 180 giorni.

Se non è possibile procedere nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di

SI ALLA CONVOCAZIONE

La procedura «garantita» va praticata anche in caso di proroga della permanenza. Non basta il visto del giudice sulla richiesta dell'Interno

volta in volta, per periodi non superiori a 60 giorni, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.

La proroga del trattenimento ha carattere di assoluta eccezionalità, quindi il provvedimento del giudice di pace (del luogo ove si trova il Cie) va congruamente motivato. Tale valutazione non può, quindi, prescindere dalla partecipazione dello straniero all'udienza camerale per la verifica delle condizioni legittimanti

la proroga della detenzione amministrativa.

Nel caso portato all'esame della Cassazione, il giudice di pace si era limitato a vistare la richiesta dell'amministrazione di proroga della presenza dello straniero nel Cie, omettendo di convocarlo all'udienza.

Se la decisione sul prolungamento della presenza dello straniero passasse da uno scambio di corrispondenza tra amministrazione e autorità giudiziaria, sarebbero senza dubbio violate le garanzie difensive dello straniero.

La Suprema Corte, seguendo un'interpretazione *secundum constitutionem*, ha cassato il decreto di proroga del Giudice di Pace.

Inoltre, sempre la Cassazione, con la successiva sentenza n. 15232, depositata sempre ieri, ha chiarito che l'errore nella indicazione delle generalità del destinatario del provvedimento di espulsione, ove non sia contestata l'identità del destinatario, ma solo una corretta trascrizione del suo nome nell'atto amministrativo non comporta la nullità del foglio di via, ma soltanto una mera rettificabilità dell'errore materiale, con la conseguente salvezza degli effetti del decreto di espulsione stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

